contribuenti forfettari

Prontuario del regime forfettario 2026

Requisiti, imposta, contributi INPS e casse, adempimenti, soglie, novità 2027, calendario e glossario.

A cura del dott. Giuseppe Paternò, dottore commercialista · Studio Commerciale Paternò
Aggiornato al 25 novembre 2026 · www.contribuentiforfettari.it

Indice

1. Il regime forfettario in breve

2. Prima della partita IVA

3. Con la partita IVA forfettaria

4. Come si calcolano imposta e contributi

5. Cosa cambia dal 2027

6. Calendario e glossario

Come usare questo prontuario. Raccoglie le guide e i dati del sito contribuentiforfettari.it aggiornati alla data indicata in ciascuna parte. Ha scopo informativo e non sostituisce l'esame del singolo caso. Le proposte di legge non ancora approvate sono indicate come tali.

CAPITOLO 1

Il regime forfettario in breve

Le regole del 2026 e le cifre da tenere a mente.

85.000 €
ricavi o compensi massimi nell'anno precedente

100.000 €
oltre questa cifra si esce dal regime nell'anno stesso

15%
imposta sostitutiva ordinaria

5%
primi cinque anni di una nuova attività, con le condizioni

35.000 €
soglia dei redditi di lavoro dipendente del 2025 per il 2026

20.000 €
spese massime per dipendenti e collaboratori

Chi può applicare il regime forfettario nel 2026

A cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 25 novembre 2026

Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che esercitano un'impresa, un'arte o una professione. Le società non possono applicarlo. I requisiti si controllano sui dati dell'anno precedente: per il 2026 contano quindi i numeri del 2025.

I due requisiti di accesso

Nell'anno precedente bisogna aver rispettato entrambi questi limiti:

- ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro
- spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi

Chi svolge più attività con codici ATECO diversi somma i ricavi e i compensi di tutte.

Chi ha anche un lavoro dipendente

Non può applicare il regime chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre una certa soglia. La legge fissa la soglia a 30.000 euro, ma per il 2025 e per il 2026 è stata portata a 35.000 euro.

Esempio: chi nel 2025 ha avuto 33.000 euro di stipendio può applicare il forfettario nel 2026, se rispetta anche gli altri requisiti. La soglia non si controlla se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente.

⚠ **Altre cause di esclusione.** La legge elenca altri casi in cui il regime non si applica, per esempio alcune partecipazioni in società. Vanno controllati uno per uno prima di aprire la partita IVA o di restare nel regime.

Quando si esce dal regime

Ricavi o compensi dell'anno	Cosa succede
fino a 85.000 euro	si resta nel regime anche l'anno dopo
da 85.001 a 100.000 euro	si resta nel regime fino al 31 dicembre e si esce dall'anno successivo
oltre 100.000 euro	si esce subito, dall'anno stesso. L'IVA è dovuta a partire dalle operazioni che fanno superare il limite

Dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 queste regole si trovano negli articoli da 232 a 243 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Il disegno di legge di bilancio 2027 propone di cambiare le soglie: le proposte sono descritte nella *guida sul forfettario 2027*.

Fonti

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54, 55, 57 lettera d-ter e 71, nel testo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (testo consultato su Normattiva)
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 12, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 27: soglia di 35.000 euro per il 2025 e il 2026
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 232-243, applicabili dal 1° gennaio 2027

Quanto si paga nel regime forfettario

A cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 25 novembre 2026

Nel forfettario le imposte non si calcolano sulla differenza tra ricavi e costi effettivi. Il reddito si ottiene applicando ai ricavi o ai compensi una percentuale fissa, il coefficiente di redditività, che cambia in base al codice ATECO dell'attività.

I tre passaggi del calcolo

1. Si moltiplicano i ricavi o i compensi incassati per il coefficiente di redditività dell'attività.
2. Dal risultato si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno.
3. Sul reddito che resta si applica l'imposta sostitutiva, al 15 o al 5 per cento.

I costi effettivamente sostenuti non si deducono: sono già considerati, in modo forfettario, dal coefficiente.

Imposta al 15 o al 5 per cento

L'aliquota ordinaria è il 15 per cento. Scende al 5 per cento per l'anno di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi, se sono rispettate tutte queste condizioni:

- nei tre anni precedenti non si è svolta un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- la nuova attività non è la semplice prosecuzione di un lavoro dipendente o autonomo già svolto

- se si prosegue l'attività di un altro soggetto, i suoi ricavi dell'anno precedente rispettano il limite di accesso al regime

Un esempio

Il coefficiente usato qui è solo un esempio. Il coefficiente della propria attività si ricava dal codice ATECO.

Voce	Importo
Compensi incassati	40.000,00 €
Coefficiente di redditività (esempio)	78%
Reddito forfettario (40.000 × 78%)	31.200,00 €
Contributi previdenziali versati nell'anno (esempio)	− 5.000,00 €
Reddito imponibile	26.200,00 €
Imposta sostitutiva al 15%	**3.930,00 €**
Imposta sostitutiva al 5%, nei primi cinque anni	**1.310,00 €**

Nell'esempio la differenza tra le due aliquote è di 2.620 euro l'anno.

Per fare il calcolo con i propri numeri c'è il *simulatore*, con INPS e principali casse professionali.

ⓘ L'esempio riguarda solo l'imposta sostitutiva. I contributi previdenziali si calcolano a parte, con le regole della propria cassa o della gestione INPS di appartenenza.

Fonti

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 64 e 65 e allegato 4 (testo consultato su Normattiva)
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 235, applicabile dal 1° gennaio 2027

CAPITOLO 2

Prima della partita IVA

Requisiti, cause di esclusione, imposta al 5% e apertura.

Aprire la partita IVA in regime forfettario: i passaggi

A cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 25 novembre 2026

Chi inizia un'attività d'impresa, di arte o di professione deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate e ottenere la partita IVA. Ecco i passaggi principali per chi vuole applicare il regime forfettario.

1. La dichiarazione di inizio attività

La comunicazione va fatta entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Le persone fisiche usano il modello AA9/12, "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA".

Con il provvedimento del 5 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha previsto un servizio online, nel cassetto fiscale, per presentare la dichiarazione e ottenere subito il numero di partita IVA. Vale per chi non deve iscriversi al registro delle imprese e sarà utilizzabile dalla data che l'Agenzia comunicherà sul proprio sito. La data di inizio attività indicata non può essere precedente di oltre 30 giorni alla presentazione.

> ⓘ Dal 1° gennaio 2027 l'obbligo di dichiarazione passa dall'art. 35 del D.P.R. 633/1972 all'art. 68 del nuovo testo unico IVA, il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10. Il termine di 30 giorni resta lo stesso.

2. Il codice ATECO

Il codice ATECO descrive l'attività e decide il coefficiente di redditività, cioè la parte dei ricavi su cui si pagano imposta e contributi. I coefficienti sono ancora collegati alla vecchia classificazione ATECO 2007, in attesa di nuovi coefficienti basati su ATECO 2025.

Con il *simulatore* si vede subito quanto cambia il risultato da un coefficiente all'altro.

3. La previdenza

Insieme alla partita IVA si apre la posizione previdenziale. Dipende dall'attività:

- professionisti senza una cassa propria: Gestione separata INPS
- artigiani e commercianti: gestioni artigiani o commercianti dell'INPS, con contributi fissi anche a reddito basso. I forfettari possono chiedere all'INPS la riduzione del 35 per cento
- professionisti iscritti a un albo con cassa propria (avvocati, ingegneri e architetti, commercialisti, geometri, psicologi e altri): la cassa della categoria

4. Fatture elettroniche e bollo

Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari emettono fattura elettronica. Le fatture del forfettario sono senza IVA: quando l'importo supera 77,47 euro si applica l'imposta di bollo di 2 euro.

5. Prima di aprire, i numeri

Conviene stimare in anticipo quanto resterà in tasca. Il *simulatore* ha anche il calcolo inverso: si indica il netto annuo che si vuole ottenere e si vedono i ricavi necessari.

Fonti

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35 (letto in commento), e D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, art. 68, applicabile dal 1° gennaio 2027 (letto in commento)
- Agenzia delle Entrate, provvedimento del 5 novembre 2026, servizio online per la dichiarazione di inizio attività (testo del provvedimento)
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, allegato 4, e D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, sulla transizione ad ATECO 2025 (letto in estratto)
- D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18: fattura elettronica per i forfettari dal 1° gennaio 2024 (letto in commento)
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tariffa allegato A, art. 13: bollo di 2 euro oltre 77,47 euro (letto in commento)
- INPS, circolare 9 febbraio 2026, n. 14: riduzione del 35 per cento per artigiani e commercianti forfettari (letta in commento)

Lavoro dipendente, quote di S.r.l., ex datore di lavoro: quando non puoi entrare o restare nel forfettario?

Studio Paternò · a cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 31 ottobre 2026

⚠ **Aggiornamento.** Dopo la data di questo articolo il disegno di legge di bilancio 2027 è stato presentato alla Camera il 30 ottobre 2026 (A.C. 3174). Cosa propone su soglie e IVA è nella guida *Forfettario 2027*.

Non puoi usare il regime forfettario se nell'anno precedente hai avuto redditi di lavoro dipendente o pensione sopra la soglia di legge, se partecipi a una società di persone, se controlli una S.r.l. che svolge un'attività riconducibile alla tua, o se lavori in prevalenza per il tuo datore di lavoro attuale o per uno dei due anni precedenti. Le cause di esclusione sono nell'articolo 1, comma 57, della legge 190 del 2014. Per il 2025 e il 2026 la soglia dei redditi da lavoro dipendente è stata portata a 35.000 euro. Per il 2027, se la legge di bilancio non la proroga, torna a 30.000 euro. Il disegno di legge di bilancio 2027 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e deve ancora essere esaminato dal Parlamento.

La soglia dei redditi da lavoro dipendente

La lettera d-ter esclude chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro. Le pensioni contano come lavoro dipendente. La legge di bilancio 2025 ha portato la soglia a 35.000 euro per il 2025 e la legge di bilancio 2026 ha confermato i 35.000 euro per il 2026. Per il 2027 contano i redditi percepiti nel 2026.

Contano anche tredicesima, premi e conguagli pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Restano fuori gli arretrati a tassazione separata.

La soglia non conta se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente. Chi si è dimesso nel 2026 e non ha un altro impiego al 31 dicembre può entrare nel 2027 anche con 50.000 euro di stipendio, salvo il limite sull'ex datore di lavoro. Se nello stesso anno hai iniziato un nuovo rapporto ancora in corso a fine anno, la soglia torna a contare.

Per il pensionato non c'è un rapporto che cessa. Chi percepisce una pensione oltre la soglia non può usare il forfettario nell'anno successivo.

Le partecipazioni in società

La lettera d riguarda due situazioni diverse. Se partecipi a una società di persone (S.n.c., S.a.s.), a un'associazione professionale o a un'impresa familiare, sei escluso per il solo fatto della partecipazione, qualunque attività faccia la società. Secondo l'Agenzia delle Entrate la causa non opera se elimini la partecipazione entro l'anno precedente, per esempio cedendo la quota entro il 31 dicembre. La società semplice di regola non è ostativa, salvo che produca redditi d'impresa o di lavoro autonomo.

Per la S.r.l. servono due condizioni insieme. La prima è il controllo, diretto o indiretto, secondo l'articolo 2359 del codice civile. Per il controllo indiretto si contano anche le quote dei familiari, cioè coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. La seconda è che la S.r.l. svolga un'attività riconducibile alla tua. L'Agenzia guarda alle attività svolte davvero e ritiene che la riconducibilità ci sia quando fatturi beni o servizi alla S.r.l. controllata, con attività nella stessa sezione ATECO. Se le due attività sono in sezioni ATECO diverse, l'esclusione non scatta. Per la S.r.l. la verifica si fa nell'anno in cui applichi il forfettario e, se la causa si verifica, esci dall'anno successivo. La stessa regola vale per il controllo di un'associazione in partecipazione. La legge non cita le quote di S.p.A.

Il datore di lavoro attuale o di prima

La lettera d-bis esclude chi lavora in prevalenza per un datore di lavoro con cui ha un rapporto in corso o con cui ha lavorato nei due anni precedenti, oppure per soggetti a lui riconducibili. Prevalenza vuol dire più della metà dei ricavi o compensi dell'anno. La verifica si fa a fine anno e, se la causa c'è, il regime non si applica dall'anno successivo. Fa eccezione chi inizia l'attività dopo il periodo di pratica obbligatoria per una professione.

Le altre cause di esclusione

È escluso anche chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA. Sono esclusi i non residenti, salvo i residenti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, e chi cede in via esclusiva o prevalente fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Se hai i requisiti e l'attività è nuova, vedi l'*imposta al 5 per cento per i primi cinque anni*.

Quando esci dal regime

Per le cause del comma 57 il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui si verificano (comma 71). Se l'Agenzia accerta dopo anni che la causa c'era, ricalcola le imposte degli anni in cui il regime non spettava con le regole ordinarie, con sanzioni e interessi.

Due esempi inventati

Giulia è dipendente con un reddito 2026 di 28.000 euro, ha il 20% di una S.r.l. che gestisce un bar e nel 2027 apre la partita IVA come grafica per clienti diversi dal suo datore di lavoro. È sotto i 30.000 euro di 2.000 euro, non controlla la S.r.l. e non le fattura. Può entrare nel forfettario.

Marco resta dipendente con 34.000 euro di reddito 2026 e vuole aprire la partita IVA a gennaio 2027. Supera i 30.000 euro di 4.000 euro e, senza proroga, nel 2027 non può usare il forfettario. Se la legge di bilancio 2027

conferma i 35.000 euro, rientra con un margine di 1.000 euro, che un premio pagato entro il 12 gennaio può superare. Gli conviene aspettare la legge approvata prima di scegliere il regime.

Se il dubbio è uno solo, puoi controllarlo da solo sulla Certificazione Unica e sulla visura delle tue partecipazioni.

Domande frequenti

Chi ha redditi da lavoro dipendente può entrare nel forfettario?

Sì, se nell'anno precedente non ha superato la soglia, portata a 35.000 euro per il 2025 e il 2026.

Le quote di S.r.l. escludono dal forfettario?

Solo se controlli una S.r.l. che svolge un'attività riconducibile alla tua. La partecipazione in una società di persone esclude sempre.

Posso lavorare per il mio ex datore di lavoro?

Non in prevalenza, se il rapporto è in corso o è cessato nei due anni precedenti.

Come possiamo aiutarti

Controlliamo con te Certificazione Unica, partecipazioni e clienti prima che tu apra la partita IVA e durante l'anno, per vedere in tempo se c'è una causa di esclusione e come rimuoverla in modo regolare. Se sei già fuori, ti diciamo quanto costa il regime ordinario e se conviene comunque restare in attività.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 57, lettere a, b, c, d, d-bis e d-ter, e comma 71.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 12 (soglia di 35.000 euro per il 2025).
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 27 (soglia di 35.000 euro per il 2026).
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, sulle lettere d e d-bis.
- Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 5, comma 5 (nozione di familiari).
- Codice civile, articolo 2359.

Imposta al 5% per i primi cinque anni nel forfettario: chi ne ha diritto e quando la perdi?

Studio Paternò · a cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 31 ottobre 2026

Nel regime forfettario l'imposta sostitutiva è del 15 per cento. Scende al 5 per cento per l'anno in cui inizi l'attività e per i quattro anni successivi, se l'attività è davvero nuova. La legge chiede tre condizioni. Nei tre anni prima non hai esercitato attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare. La nuova attività non è la mera prosecuzione di un lavoro che facevi prima, da dipendente o da autonomo. Se prosegui l'attività di un altro, i suoi ricavi o compensi dell'anno precedente non superano il limite di accesso al regime, oggi 85.000 euro. Lo perdi, secondo l'Agenzia delle Entrate, se non parti subito nel forfettario o se un controllo accerta che l'attività non era nuova.

Quanto vale lo sconto

Facciamo un esempio inventato. Hai un reddito imponibile di 30.000 euro l'anno, cioè i ricavi o compensi moltiplicati per il coefficiente di redditività della tua attività, meno i contributi previdenziali obbligatori. Il coefficiente dipende dal codice ATECO ed è fissato dalla legge. Al 5 per cento paghi 1.500 euro l'anno. Al 15 per cento ne paghi 4.500. La differenza è di 3.000 euro l'anno e di 15.000 euro nei cinque anni.

I cinque anni si contano per periodi d'imposta, cioè per anni solari, a partire da quello di apertura. Chi apre la partita IVA nel 2027, anche a dicembre, usa il 5 per cento dal 2027 al 2031. Chi apre a fine anno consuma comunque il primo dei cinque periodi d'imposta. La data di avvio va quindi scelta con attenzione, ma l'attività deve partire quando parte davvero.

I tre anni senza attività

Secondo la prassi dell'Agenzia, il triennio si conta a calendario, a ritroso dalla data di inizio. Chi apre ad aprile 2027 deve aver chiuso la precedente attività entro marzo 2024. Conta l'attività svolta davvero, non la sola apertura della partita IVA. Non conta come attività precedente l'associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né la partecipazione in una società rimasta inattiva.

La mera prosecuzione

È il punto su cui si concentrano i controlli. L'Agenzia guarda la sostanza, non la forma. C'è prosecuzione se la nuova attività si rivolge alla stessa clientela e richiede le stesse competenze del lavoro precedente. La verifica richiede di esaminare il lavoro svolto in precedenza e le caratteristiche della nuova attività.

Il caso tipico è il dipendente che si dimette e poi fattura all'ex datore di lavoro per le stesse mansioni. Qui il problema è doppio. Oltre al 5 per cento, rischia il regime. Chi lavora in prevalenza per il datore di lavoro attuale o per uno dei due anni precedenti esce dal forfettario dall'anno successivo, quindi perde anche il 15 per cento.

Non c'è prosecuzione se cambi attività o mercato di riferimento. Secondo la prassi non c'è nemmeno se il lavoro precedente, a tempo determinato o di collaborazione, è durato non più della metà del triennio, quindi diciotto mesi al massimo. La legge esclude dalla mera prosecuzione la pratica obbligatoria per una professione. Il praticante che si iscrive all'albo e apre la partita IVA può quindi usare il 5 per cento. La legge gli consente anche di lavorare in prevalenza per lo studio dove ha fatto pratica senza perdere l'accesso al regime.

L'Agenzia ha negato il 5 per cento anche a chi trasferisce la residenza in Italia e prosegue un'attività svolta all'estero. Per l'Agenzia quell'attività non è nuova, ma resta possibile il forfettario al 15 per cento.

Quando lo perdi

Il primo caso riguarda chi parte in regime ordinario o semplificato, anche per una causa che gli impediva il forfettario, e passa al forfettario negli anni seguenti. Per l'Agenzia il 5 per cento non spetta per gli anni rimasti. La risposta a interpello n. 226 del 2024 lo ha detto per una lavoratrice dipendente che nel primo anno non poteva entrare nel regime per il reddito di lavoro dell'anno prima, superiore alla soglia allora prevista. Secondo l'Agenzia l'agevolazione è per chi avvia l'attività già nel forfettario. Una parte della dottrina la pensa diversamente, perché la norma parla di inizio dell'attività e non di inizio del regime. Finché non c'è una pronuncia diversa, l'Agenzia la applica.

Il secondo caso è l'uscita e il rientro. Se esci dal regime, per esempio perché superi gli *85.000 euro* di ricavi, e rientri prima della fine dei cinque anni, la legge non regola espressamente il caso. Se sei vicino alla soglia, metti nel conto il rischio di pagare il 15 per cento dopo il rientro.

Il terzo caso è un controllo che accerta la mancanza di un requisito fin dall'inizio, di solito la mera prosecuzione. L'ufficio recupera la differenza tra 15 e 5 per cento per tutti gli anni ancora controllabili, con interessi e sanzioni.

Prima di aprire, controlla anche le *cause di esclusione dal forfettario*.

Quando puoi fare da solo

Se nei tre anni precedenti non hai avuto una partita IVA e la nuova attività non ha niente a che vedere con il lavoro che facevi prima, il requisito è chiaro e la scelta si fa nella dichiarazione di inizio attività. Il dubbio vero nasce quando lasci un lavoro e apri nello stesso settore, quando rilevi l'attività di un familiare o quando stai per superare le soglie.

Domande frequenti

Chi ha diritto all'imposta del 5 per cento nel forfettario?

Chi avvia un'attività davvero nuova, per l'anno di inizio e i quattro successivi, rispettando le tre condizioni di legge.

Quali sono le condizioni?

Nessuna attività d'impresa, artistica o professionale nei tre anni prima, nessuna mera prosecuzione di un lavoro precedente e, se rilevi l'attività di altri, ricavi dell'anno prima entro il limite.

Come si contano i tre anni?

Secondo la prassi dell'Agenzia a calendario, a ritroso dalla data di inizio.

Come possiamo aiutarti

Prima di aprire la partita IVA verifichiamo con te i tre requisiti e mettiamo per scritto perché la tua attività è nuova, con i documenti che lo dimostrano. Se il caso è dubbio, valutiamo se presentare un interpello all'Agenzia delle Entrate prima di applicare il 5 per cento.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

- L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54, 57, lettera d-bis, 64 e 65.
- L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 9-11.
- L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54 (limite di 85.000 euro).
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 5 (mera prosecuzione).
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 (pratica obbligatoria e lettera d-bis).
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 197 del 2022 (trasferimento di residenza dall'estero).
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 226 del 22 novembre 2024 (passaggio dal regime ordinario).

Aprire la partita IVA per fare il procacciatore d'affari o il concessionario: cosa sapere prima di firmare?

Studio Paternò · a cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 31 ottobre 2026

⚠ **Aggiornamento.** Dopo la data di questo articolo il disegno di legge di bilancio 2027 è stato presentato alla Camera il 30 ottobre 2026 (A.C. 3174). Cosa propone su soglie e IVA è nella guida *Forfettario 2027*.

Prima di aprire la partita IVA devi capire quale contratto ti propongono, perché procacciatore, agente e concessionario hanno contributi e rischi diversi. Poi devi fare i conti, perché con provvigioni basse il contributo INPS minimo si prende quasi tutto.

Agente, procacciatore o concessionario

L'agente, secondo l'art. 1742 del codice civile, assume stabilmente l'incarico di promuovere contratti per conto di un'azienda in una zona determinata. Per l'agente sono dovuti anche i contributi all'Enasarco, la cassa degli agenti di commercio.

Il procacciatore d'affari non ha una disciplina nel codice. La Cassazione, con la sentenza n. 2828 del 12 febbraio 2016, ha ribadito che il procacciatore ha il potere ma non l'obbligo di promuovere affari e che al suo incarico manca la stabilità. Se il rapporto è davvero di procacciamento, quindi, le regole e i contributi degli agenti non si applicano.

Il nome scritto sul contratto conta poco. Obiettivi minimi, zona assegnata, esclusiva e fatture regolari ogni mese o trimestre avvicinano il rapporto all'agenzia. Con l'ordinanza n. 1102 del 14 gennaio 2022 la Cassazione ha lasciato ferma la qualifica di agente decisa dai giudici di merito sulla base di fatture trimestrali per una serie indeterminata di affari, con i relativi contributi Enasarco. Altre pronunce l'hanno esclusa con provvigioni discontinue e senza obbligo di promuovere affari.

Il concessionario di vendita fa un altro mestiere. Compra dall'azienda e rivende a nome proprio, con il proprio margine e il proprio rischio. Controlla se devi comprare scorte minime, pagare una somma d'ingresso o garantire volumi di acquisto.

Occasionale o abituale

Se segnali un cliente ogni tanto, senza organizzazione, puoi restare un procacciatore occasionale senza partita IVA e indicare i compensi nella dichiarazione dei redditi. Se l'attività è ripetuta e organizzata, la partita IVA serve. Conta l'abitualità, non l'importo incassato.

Con la partita IVA da procacciatore abituale verifica prima di aprire l'iscrizione alla gestione commercianti dell'INPS. I conti di questo articolo partono da questa ipotesi. Il codice ATECO va individuato in base all'attività realmente svolta: da questa classificazione dipende anche il coefficiente di redditività del forfettario.

Il regime forfettario

Puoi entrare nel forfettario se nell'anno precedente non hai superato *85.000 euro* di ricavi. Se nell'anno superi 100.000 euro esci subito. Due cause di esclusione ti riguardano da vicino. La prima è lavorare in prevalenza per il datore di lavoro che hai avuto nei due anni precedenti. La seconda è avere avuto nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente o di pensione sopra il limite di legge. La legge di bilancio 2026 ha

portato questo limite a 35.000 euro per il 2026. Senza una nuova proroga, il limite torna a 30.000 euro. Il limite non conta se il rapporto di lavoro è cessato.

Il reddito è il 62 per cento delle provvigioni incassate, se il codice ATECO è tra quelli degli intermediari del commercio. Se procuri contratti di servizi, controlla il codice, perché un codice diverso porta un coefficiente diverso. Dal reddito togli i contributi INPS versati e applichi l'imposta sostitutiva del 15 per cento. L'imposta scende al 5 per cento per i primi cinque anni se nei tre anni precedenti non hai svolto attività d'impresa, artistica o professionale e la nuova attività non prosegue un lavoro che facevi prima. Sulle provvigioni non subisci la ritenuta d'acconto.

I conti su un esempio

L'esempio è inventato. Provvigioni incassate 25.000 euro in un anno intero, contributi versati nello stesso anno, valori INPS 2026. Il reddito forfettario è 15.500 euro, sotto il minimale INPS di 18.808 euro, quindi paghi il contributo minimo dei commercianti, 4.611,64 euro. L'imponibile scende a 10.888,36 euro. Con il 5 per cento l'imposta è 544,42 euro e ti restano 19.843,94 euro. Con il 15 per cento l'imposta è 1.633,25 euro e ti restano 18.755,11 euro.

Chi è nel forfettario può chiedere all'INPS la *riduzione del 35* per cento dei contributi. Nell'esempio i contributi scendono a circa 3.000 euro e il netto con il 5 per cento sale a circa 21.375 euro. Con la riduzione si versano meno contributi e la pensione futura ne risente: l'effetto concreto va verificato sulla tua posizione INPS. La domanda va presentata all'INPS. Chi è già in attività la presenta entro il 28 febbraio dell'anno. Chi inizia l'attività la presenta subito dopo l'iscrizione.

Ora il caso in cui non conviene. Con 6.000 euro di provvigioni il contributo minimo resta 4.611,64 euro e ti lascia meno di 1.400 euro per un anno di lavoro, prima delle spese per auto e telefono, che nel forfettario non si deducono. Se la proposta non ti dà un volume di affari credibile, una collaborazione occasionale, finché resta davvero tale, costa meno.

Le clausole da leggere

Le penali per obiettivi mancati o per recesso anticipato devono essere scritte in euro. Gli storni provvigionali pesano nell'energia e nella vendita porta a porta. Se il cliente recede o non paga entro un certo periodo, la provvigione incassata ti viene tolta da quelle successive. Controlla per quanti mesi vale lo storno e se puoi vedere l'elenco dei contratti su cui vieni pagato. Se il rapporto è stabile e prevede obblighi di promozione, verifica se si tratta in realtà di agenzia, qualunque sia il nome scelto dalle parti.

Puoi aprire la partita IVA e leggere un contratto semplice da solo. Un professionista serve quando il contratto ha esclusiva, penali o storni lunghi, o quando non sai se il forfettario ti spetta.

Domande frequenti

Serve sempre la partita IVA per fare il procacciatore?

No. Se segnali un cliente ogni tanto, senza organizzazione, puoi restare un procacciatore occasionale e indicare i compensi nella dichiarazione dei redditi. Se l'attività è ripetuta e organizzata, la partita IVA serve.

Posso entrare nel regime forfettario?

Sì, se nell'anno precedente non hai superato 85.000 euro di ricavi. Se nell'anno superi 100.000 euro esci subito.

Quali clausole del contratto vanno controllate?

Le penali per obiettivi mancati o per recesso anticipato, che devono essere scritte in euro, e gli storni provvigionali, che pesano soprattutto nell'energia e nella vendita porta a porta.

Come possiamo aiutarti

Leggiamo il contratto prima della firma e ti diciamo se è un procacciamento, un'agenzia o una concessione. Facciamo i conti sulle provvigioni che ti aspetti, contributi compresi, e se conviene apriamo la partita IVA nel regime corretto.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

- Art. 1742 codice civile
- Art. 1, commi da 54 a 89 e allegato 4, legge 23 dicembre 2014, n. 190
- Art. 1, comma 27, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (limite di 35.000 euro per il 2026)
- INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 (artigiani e commercianti, valori 2026)
- Corte di cassazione, sentenza 12 febbraio 2016, n. 2828
- Corte di cassazione, ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1102
- Corte di cassazione, ordinanza 22 giugno 2020, n. 12197

CAPITOLO 3

Con la partita IVA forfettaria

Adempimenti, contributi, soglie e concordato.

Forfettario: quali adempimenti restano anche se non paghi l'IVA e non scarichi le spese?

Studio Paternò · a cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 31 ottobre 2026

Il regime forfettario semplifica molti adempimenti, ma non li elimina. Restano la fattura elettronica, l'imposta di bollo sulle fatture che superano 77,47 euro, la conservazione dei documenti e la dichiarazione dei redditi. Per alcuni acquisti dall'estero devi anche versare l'IVA, senza poterla detrarre.

La fattura è elettronica per tutti

Dal 1 gennaio 2024 tutti i forfettari emettono fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, qualunque sia l'importo dei compensi. L'obbligo viene dall'art. 18 del D.L. 36/2022, che ha tolto l'esonero previsto per il regime. Una fattura solo cartacea o in PDF, quando era dovuta quella elettronica, non rispetta l'obbligo.

L'eccezione riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, che non possono essere fatturate tramite il Sistema di Interscambio. Dal 2025 il divieto non è più temporaneo. Se lo stesso operatore fattura a una società o a una struttura sanitaria, la fattura torna elettronica.

In fattura non c'è IVA e indichi che applichi il regime forfettario. Il professionista dichiara anche che il compenso è soggetto a imposta sostitutiva, come prevede il comma 67, così il cliente sostituto d'imposta non trattiene la ritenuta d'acconto.

La marca da bollo resta

Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l'imposta di bollo di 2 euro. Con la fattura elettronica il bollo si segnala nel file e si versa per trimestre. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile nel suo portale l'importo calcolato sulle fatture trasmesse.

Le scadenze ordinarie sono il 31 maggio per il primo trimestre, il 30 settembre per il secondo, il 30 novembre per il terzo e il 28 febbraio dell'anno dopo per il quarto. Se il bollo del primo trimestre non supera 5.000 euro si può versare entro il 30 settembre. Se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 euro si versano entro il 30 novembre. Servono 2.500 fatture con bollo per arrivare a 5.000 euro, quindi per quasi tutti i forfettari le date sono due, il 30 novembre e il 28 febbraio.

Il bollo lo deve chi emette la fattura, anche se non lo addebita al cliente. Se lo addebiti, per l'Agenzia i 2 euro diventano compenso e pagano l'imposta sostitutiva. Lo ha detto nella risposta a interpello n. 428 del 2022. Dal 2025 il TUIR esclude dal reddito di lavoro autonomo le spese addebitate in modo analitico al cliente. La risposta del 2022 riguarda però il forfettario, che applica il coefficiente ai compensi incassati. Per prudenza tratta il bollo addebitato come compenso.

La rivalsa del 4%

Il professionista iscritto alla gestione separata INPS può addebitare al cliente una rivalsa del 4% sul compenso. Chi è iscritto a una cassa professionale segue le regole della propria cassa. La rivalsa è facoltativa, non è IVA e non sostituisce i contributi, che restano a tuo carico. Anche la rivalsa è compenso. Un esempio inventato: compenso 1.000 euro, rivalsa 40 euro, bollo addebitato 2 euro. La fattura è di 1.042 euro e, una volta incassati, per prudenza tutti i 1.042 euro entrano nel calcolo dell'imposta.

L'IVA che paghi comunque

Il forfettario non detrae l'IVA sugli acquisti, che diventa un costo. In alcuni casi l'IVA la versa lui. Quando compri con la tua partita IVA un servizio da un fornitore estero che non applica l'IVA italiana, per esempio un software in abbonamento o pubblicità su una piattaforma straniera, l'imposta la deve chi compra. Integri la fattura del fornitore europeo, oppure emetti un'autofattura per quello extraeuropeo, e versi l'IVA entro il 16 del mese successivo. Su un servizio da 100 euro l'IVA al 22% è di 22 euro e il costo sale a 122 euro, perché non la recuperi.

Per gli acquisti di beni da fornitori di altri Paesi europei la legge rinvia alla soglia di 10.000 euro annui. Sotto la soglia paghi l'IVA del Paese del fornitore. Sopra la soglia l'acquisto si tassa in Italia, integri la fattura e versi tu l'IVA. Prima di acquistare dall'estero verifica come deve essere emessa la fattura.

Se compri servizi o beni sopra soglia da imprese di altri Paesi europei, la tua partita IVA deve essere iscritta al VIES, l'archivio europeo delle partite IVA abilitate alle operazioni intracomunitarie. L'iscrizione si chiede all'Agenzia delle Entrate.

Conservazione e dichiarazione

Non tieni registri IVA. Devi però numerare e conservare le fatture di acquisto, e conservare le fatture emesse e gli altri documenti. Le fatture elettroniche vanno conservate in formato elettronico.

Le spese non si scaricano. Il reddito è dato dai compensi incassati moltiplicati per il coefficiente della tua attività, meno i contributi previdenziali versati nell'anno.

Ogni anno presenti il modello Redditi persone fisiche con il quadro LM, anche se hai incassato poco. Saldo e acconti dell'imposta sostitutiva seguono le scadenze delle imposte sui redditi. Accantona ogni mese una parte degli incassi, perché il primo anno in cui versi saldo e acconto insieme l'importo pesa.

Cosa puoi fare da solo

Con clienti italiani e nessun acquisto dall'estero, fattura e bollo li gestisci da solo. Un professionista serve per la dichiarazione, per gli acquisti esteri, per i pagamenti a collaboratori e per controllare coefficiente e contributi.

Cosa succede se superi la soglia dei ricavi lo vedi in *ho superato gli 85.000 euro nel forfettario*.

Domande frequenti

Il forfettario deve emettere fattura elettronica?

Sì, dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari, qualunque sia l'importo dei compensi.

Quando si applica la marca da bollo?

Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro: 2 euro, da versare per trimestre.

Il forfettario paga mai l'IVA?

Non la detrae sugli acquisti e, in alcuni casi come certi acquisti dall'estero, la deve versare.

Come possiamo aiutarti

Controlliamo le tue fatture, il calendario del bollo e degli acconti, e gli acquisti esteri che richiedono il versamento dell'IVA. Se la tua situazione è semplice, te lo diciamo.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

- L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 58, lettera c), 59, 60, 64 e 67.
- D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18 (fattura elettronica per i forfettari).
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 10-bis, come modificato dal D.Lgs. 81/2025, art. 2 (divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie).
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 17 (termini di versamento del bollo sulle fatture elettroniche).
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 38, comma 5, lettera c), e 46, comma 1 (acquisti intracomunitari).
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 (bollo addebitato al cliente).
- L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 212 (rivalsa del 4% per la gestione separata).

Forfettario artigiano o commerciante: conviene chiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS?

Studio Paternò · a cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 31 ottobre 2026

La riduzione del 35% alleggerisce i versamenti INPS, ma non conviene automaticamente a tutti. Di solito conviene a chi ha un reddito forfettario sopra i 29.000 euro circa, perché l'anno resta accreditato per intero. Sotto quella cifra si perdono mesi di contribuzione. Prima di aderire confronta il risparmio immediato con gli effetti sui mesi accreditati e sull'importo della futura pensione.

Come funziona la riduzione

La legge che ha introdotto il *regime forfettario* prevede un regime contributivo agevolato per chi esercita attività d'impresa ed è iscritto alla gestione artigiani o alla gestione commercianti dell'INPS. Chi aderisce paga i contributi sul reddito forfettario con una riduzione del 35%. La riduzione si applica sia ai contributi sul minimale sia a quelli sul reddito che lo supera. Nel 2026, fino a 56.224 euro di reddito, l'aliquota è il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti. Con la riduzione si scende al 15,6% e al 15,912%.

La riduzione non è automatica. Chi è già in attività la chiede con una domanda telematica all'INPS entro il 28 febbraio dell'anno per cui la vuole. Se il termine non è rispettato, la riduzione parte solo dall'anno successivo. Nel 2027 il 28 febbraio cade di domenica, quindi conviene non aspettare l'ultimo giorno. Chi apre l'attività in corso d'anno presenta la domanda il prima possibile dopo l'iscrizione. Chi l'ha già ottenuta la mantiene negli anni successivi, finché resta nel forfettario e non rinuncia.

L'uscita è definitiva. Chi lascia il regime agevolato, per rinuncia o perché perde i requisiti del forfettario, non può più rientrarci, anche se in seguito torna ad averli.

L'effetto sulla pensione

Questo è il punto da controllare prima di decidere. L'INPS accredita i dodici mesi dell'anno solo se i contributi versati arrivano almeno al contributo calcolato sul minimale di reddito. Nel 2026 il minimale è 18.808 euro e il contributo su quel minimale, senza la maternità, è 4.513,92 euro per un artigiano e 4.604,20 euro per un commerciante. Se si versa meno, i mesi accreditati si riducono in proporzione.

Con la riduzione del 35% si arriva a quel contributo solo se il reddito forfettario supera circa 28.935 euro, per entrambe le gestioni. Chi ha un reddito forfettario fino al minimale paga il contributo minimo ridotto e si vede accreditare il 65% dell'anno, cioè poco meno di otto mesi su dodici. Dieci anni così fanno 42 mesi in meno di anzianità contributiva. Tra il minimale e 28.935 euro i mesi accreditati crescono in proporzione ai contributi versati, ma restano meno di dodici. E anche quando i mesi sono pieni, contributi più bassi vogliono dire una pensione più bassa, perché l'importo dipende in larga parte da quanto si è versato.

Un esempio con numeri inventati

Prendiamo un artigiano forfettario con un reddito forfettario di 30.000 euro, cioè il reddito già calcolato con il coefficiente di redditività. Contiamo solo i contributi IVS, senza i 7,44 euro annui di maternità, e applichiamo l'imposta sostitutiva al 15%. Per semplicità supponiamo che deduca nello stesso anno i contributi di quell'anno. In pratica si deducono i contributi versati nell'anno.

Con i contributi pieni paga 7.200 euro all'INPS. Il reddito imponibile scende a 22.800 euro e l'imposta sostitutiva è 3.420 euro. Il totale è 10.620 euro.

Con la riduzione paga 4.680 euro di contributi. Il reddito imponibile è 25.320 euro e l'imposta sostitutiva sale a 3.798 euro. Il totale è 8.478 euro.

Il risparmio sui contributi è 2.520 euro, ma 378 euro tornano al fisco, perché i contributi sono deducibili dal reddito forfettario e dedurne meno fa salire l'imposta. Il risparmio netto è 2.142 euro all'anno. I 4.680 euro superano il contributo sul minimale, quindi l'anno è accreditato per intero. Per un commerciante con lo stesso reddito il risparmio netto è 2.184,84 euro.

Lo stesso artigiano con un reddito fino al minimale pagherebbe 2.934,05 euro invece di 4.513,92 euro, con un risparmio contributivo di 1.579,87 euro, e perderebbe più di quattro mesi di contribuzione all'anno.

Quando la riduzione non conviene

Non conviene a chi ha un reddito forfettario sotto i 29.000 euro circa e ha bisogno di anni interi di contribuzione per arrivare alla pensione, soprattutto se mancano pochi anni ai requisiti. I mesi persi non si recuperano con la domanda.

Non conviene di solito al pensionato con più di 65 anni che ha già la riduzione del 50% prevista per i pensionati. Con il regime agevolato quella riduzione non si applica.

Chi si è iscritto per la prima volta nel 2025 deve confrontarla con la riduzione del 50% per 36 mesi prevista dalla legge di bilancio 2025. Quella riduzione riguarda i soli contributi IVS e non si cumula con il regime agevolato dei forfettari. La circolare INPS n. 14 del 2026 la riferisce agli iscritti per la prima volta nel 2025.

Infine la riduzione del 35% non riguarda i professionisti senza cassa. Chi è iscritto alla gestione separata INPS paga l'aliquota della gestione separata, senza riduzione.

Gli altri obblighi che restano sono in *forfettario: quali adempimenti restano*.

Domande frequenti

A chi conviene la riduzione contributiva del 35 per cento?

Di solito a chi ha un reddito forfettario sopra i 29.000 euro circa, perché l'anno resta accreditato per intero.

Che effetto ha sulla pensione?

Sotto quella cifra si perdono mesi di contribuzione e si riduce la futura pensione.

Quando non conviene?

A chi è sotto i 29.000 euro circa e ha bisogno di anni interi di contribuzione, soprattutto se mancano pochi anni ai requisiti.

Come possiamo aiutarti

Se hai un reddito vicino alla soglia o sei a pochi anni dalla pensione, possiamo fare il calcolo sui tuoi numeri e sul tuo estratto conto contributivo. Se il tuo reddito è stabilmente sopra i 30.000 euro e la pensione è lontana, la domanda puoi presentarla anche da solo.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 64, 76, 77 e 82, con il comma 77 modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 29, richiamata dal comma 77.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 186.
- Circolare INPS n. 29 del 10 febbraio 2015.
- Circolare INPS n. 35 del 19 febbraio 2016.
- Circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025.
- Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026.

Ho superato gli 85.000 euro nel regime forfettario: cosa succede e da quando pago l'IVA?

Studio Paternò · a cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 31 ottobre 2026

⚠ **Aggiornamento.** Dopo la data di questo articolo il disegno di legge di bilancio 2027 è stato presentato alla Camera il 30 ottobre 2026 (A.C. 3174). Cosa propone su soglie e IVA è nella guida *Forfettario 2027*.

Se durante l'anno incassi più di 85.000 euro senza superare 100.000 euro, resti nel regime forfettario fino al 31 dicembre. Le fatture di quell'anno non cambiano. Esci dal regime dal 1 gennaio dell'anno successivo e da quel giorno applichi l'IVA. Se invece superi i 100.000 euro, esci subito, nello stesso anno. L'IVA si applica dall'incasso che fa superare la soglia e il reddito di tutto l'anno si calcola con le regole ordinarie.

Le due soglie

La legge 190 del 2014, all'articolo 1, comma 54, fissa a 85.000 euro il limite dei ricavi o compensi dell'anno precedente per applicare il regime. Il comma 71 prevede che chi supera questo limite esca dall'anno successivo. Fa eccezione chi supera i 100.000 euro. In quel caso il regime cessa nell'anno stesso. Se hai più attività con codici ATECO diversi, il limite vale sulla somma dei ricavi e compensi di tutte, come prevede il comma 55.

Per chi è già forfettario conta quello che hai incassato, non quello che hai fatturato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023. Una fattura emessa a dicembre e pagata a gennaio conta per l'anno nuovo.

Gli adempimenti finché resti nel regime sono in *forfettario: quali adempimenti restano*.

Esempio con 95.000 euro di incassi

È un esempio inventato. Un professionista incassa 95.000 euro nel 2026. Ha superato gli 85.000 euro di 10.000 euro ed è rimasto sotto i 100.000 euro di 5.000 euro. Per il 2026 resta forfettario, paga l'imposta sostitutiva e le fatture dell'anno restano senza IVA.

Dal 1 gennaio 2027 è nel regime ordinario o semplificato. Una prestazione da 1.000 euro diventa una fattura da 1.000 euro più 220 euro di IVA, 1.220 euro in tutto. Per un cliente impresa l'IVA può essere detraibile, ma dipende dalla sua attività e dalle regole di detrazione. Con i privati il discorso cambia. Se il cliente continua a pagare 1.000 euro tutto compreso, a te restano 819,67 euro di imponibile e 180,33 euro vanno all'Erario. Fai questo conto prima di gennaio.

Nel nuovo anno tieni i registri IVA, fai le liquidazioni periodiche e presenti la dichiarazione IVA. Il reddito si calcola sui costi effettivi, con l'IRPEF a scaglioni, e le ritenute d'acconto tornano applicabili nei casi previsti dalla legge.

Esempio con 105.000 euro di incassi

Anche questo è inventato. Il professionista ha incassato 88.000 euro fino a ottobre. A ottobre emette due fatture senza IVA, una da 4.000 euro e una da 13.000 euro. Il 20 novembre gli pagano quella da 13.000 euro e arriva a 101.000 euro. A dicembre incassa anche quella da 4.000 euro e chiude l'anno a 105.000 euro.

Secondo la circolare 32/E, la fattura da 13.000 euro va integrata con una nota di variazione in aumento, con l'IVA di 2.860 euro da addebitare al cliente a titolo di rivalsa. L'IVA va sull'intero importo della fattura e non sui soli 1.000 euro che superano la soglia. La fattura da 4.000 euro, emessa prima dell'incasso che ha fatto superare il limite, non va rettificata. Le prestazioni successive al 20 novembre si fatturano con IVA.

C'è un secondo effetto, spesso più pesante. Per tutto il 2026 il reddito non si calcola più con il coefficiente forfettario ma con le regole ordinarie, anche sugli 88.000 euro incassati prima di novembre. Dal superamento tieni scritture contabili e registri IVA, annotando anche le operazioni precedenti. I clienti sostituti d'imposta applicano la ritenuta d'acconto sui pagamenti successivi al superamento, anche per fatture emesse prima. Nell'esempio la subiscono sia il pagamento da 13.000 euro sia quello da 4.000 euro.

L'IVA sugli acquisti già fatti

Quando passi al regime IVA ordinario puoi recuperare in parte l'IVA che hai pagato da forfettario su beni e servizi non ancora utilizzati, come le merci in magazzino e i beni strumentali ancora in corso di ammortamento. È la rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19-bis2 del D.P.R. 633 del 1972. Secondo la

circolare 32/E, chi esce dall'anno successivo la indica nella dichiarazione IVA del primo anno di regime ordinario. Chi supera i 100.000 euro la indica nella dichiarazione IVA dell'anno in cui ha superato la soglia. Per un professionista con pochi beni l'importo è spesso modesto. Chi ha merci o attrezzature recenti fa bene a calcolarlo.

Cosa può cambiare dal 2027

Il disegno di legge di bilancio per il 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026, deve ancora passare in Parlamento. Secondo le notizie di stampa interviene anche sulle soglie del forfettario, ma il testo definitivo e il trattamento IVA non sono ancora noti. Prima di decidere prezzi o regime fiscale per il 2027, controlla la legge approvata e la sua decorrenza.

Se superi la soglia una volta sola, l'uscita non è definitiva. Se hai gli altri requisiti, rientri nel forfettario dall'anno successivo a quello in cui torni sotto gli 85.000 euro.

Domande frequenti

Cosa succede se supero 85.000 euro nel forfettario?

Se resti entro 100.000 euro rimani nel regime fino al 31 dicembre ed esci dall'anno successivo, quando inizi ad applicare l'IVA.

E se supero 100.000 euro?

Esci subito, nello stesso anno. L'IVA si applica dall'incasso che fa superare la soglia.

Posso recuperare l'IVA pagata da forfettario?

In parte, su beni e servizi non ancora utilizzati come merci in magazzino e beni strumentali.

Come possiamo aiutarti

Se sei vicino alla soglia possiamo controllare con te gli incassi dell'anno e il loro calendario, e stimare quanto cambiano prezzi e imposte nell'anno dopo. Se l'hai già superata, possiamo preparare le note di variazione, aprire i registri e calcolare la rettifica dell'IVA. Vicino ai 100.000 euro conviene fare questo controllo prima che arrivi il pagamento che fa superare la soglia.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54, 55 e 71, come modificati dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19-bis2 e 26, nei passaggi richiamati dalla circolare 32/E del 2023.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, paragrafi 2.1, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 4.1 e 4.2.

Concordato preventivo biennale per i forfettari: esiste ancora e conviene?

Studio Paternò · a cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 31 ottobre 2026

Per chi è in regime forfettario il concordato preventivo biennale non esiste più. Era previsto solo per il 2024, come sperimentazione di un anno, ed è stato abrogato dal 1° gennaio 2025. Oggi un forfettario non può riceverlo né accettarlo. Chi aveva aderito per il 2024 ha chiuso quell'anno con le regole di allora. Chi esce dal forfettario e applica gli ISA può valutare il concordato come gli altri contribuenti, quando ne ha i requisiti.

Cosa prevedeva per il 2024

Il decreto sul concordato, il D.Lgs. 13 del 2024, aveva un capo dedicato ai forfettari. Per loro la proposta copriva un solo anno, il 2024, invece di due. L'Agenzia delle Entrate proponeva un reddito, il contribuente lo accettava e pagava l'imposta del forfettario su quel reddito, anche se poi guadagnava di più o di meno. L'IVA restava fuori.

Sulla parte del reddito concordato che superava il reddito dichiarato per il 2023 si poteva scegliere un'imposta sostitutiva del 10 per cento, al posto del 15 per cento ordinario del forfettario. Per chi aveva l'aliquota ridotta delle nuove attività la sostitutiva era del 3 per cento. Si versava con il saldo delle imposte.

Perché oggi non si può aderire

Il D.Lgs. 81 del 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, all'articolo 7 ha abrogato l'intero capo sui forfettari con effetto dal 1° gennaio 2025. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E del 24 giugno 2025, ha confermato che dal 2025 chi applica il *regime forfettario* non può accedere al concordato. Il concordato resta per chi applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA. I forfettari restano esclusi anche dal biennio 2026-2027.

Vale anche la regola inversa. Se hai il concordato come soggetto ISA ed entri nel forfettario nel primo anno del biennio, sei escluso. Se ci entri nel secondo anno, il concordato cessa.

Se avevi aderito per il 2024

L'abrogazione decorre dal 2025, quindi il 2024 resta regolato dal concordato che hai accettato. Dal 2025 l'imposta si calcola di nuovo sui compensi o ricavi effettivi.

Il punto da controllare è la soglia dei ricavi. Se nel 2024 hai superato i 100.000 euro di ricavi o compensi, sei uscito dal forfettario, ma il concordato per il 2024 è rimasto valido. Se hai superato i 150.000 euro, cioè il limite del forfettario aumentato del 50 per cento, il concordato è cessato per il 2024 e quell'anno si tassa sui ricavi effettivi. L'Agenzia, con la risposta a interpello n. 87 del 30 marzo 2026, ha chiarito che il passaggio volontario al regime semplificato nel 2024 non cambia queste regole, perché per il concordato conta il regime che avevi quando hai aderito.

Conserva fatture, incassi e documenti del 2024 fino alla scadenza dei termini ordinari di accertamento. Un controllo su quell'anno resta possibile, per esempio sui ricavi non dichiarati.

Le alternative se sei forfettario

La prima è restare nel forfettario. L'imposta sostitutiva è del 15 per cento, del 5 per cento per le nuove attività con i requisiti, e i conti sono semplici. Nel 2024 il concordato dava ai forfettari un'aliquota più bassa solo sulla parte di reddito in aumento rispetto all'anno prima. Se i tuoi compensi sono stabili, l'assenza del concordato cambia poco il tuo carico fiscale.

La seconda riguarda chi cresce. Se superi i limiti del forfettario esci dal regime e applichi gli ISA. Per aderire a un biennio devi aver applicato gli ISA nell'anno precedente, perché la proposta si calcola su quei dati. Se in

quell'anno sei stato forfettario, non hai dati ISA e la proposta di regola non arriva. Devi aspettare il biennio successivo.

Uscire dal forfettario soltanto per valutare il concordato richiede una simulazione. Nel regime ordinario paghi l'IRPEF a scaglioni e le addizionali, e addebiti l'IVA ai clienti. Il concordato conviene solo se prevedi, con buone ragioni, di guadagnare più del reddito proposto.

Il biennio 2026-2027 è già iniziato. Il prossimo da valutare è il 2027-2028. Dal 1° gennaio 2027 le regole del concordato si applicano dal testo unico adempimenti e accertamento, il D.Lgs. 141 del 2026.

Le regole del biennio per chi applica gli ISA sono in conviene rinnovarlo e cosa succede se il reddito cambia.

Domande frequenti

Un forfettario può aderire al concordato preventivo biennale?

No. Per i forfettari era previsto solo per il 2024, come sperimentazione, ed è stato abrogato dal 1° gennaio 2025.

Cosa succede a chi aveva aderito per il 2024?

Il 2024 resta regolato dal concordato accettato. Dal 2025 l'imposta si calcola di nuovo sui compensi o ricavi effettivi.

E chi esce dal forfettario?

Se applica gli ISA può valutare il concordato come gli altri contribuenti, quando ne ha i requisiti.

Come possiamo aiutarti

Se avevi aderito nel 2024, possiamo controllare le soglie dei ricavi e la coerenza della dichiarazione con il concordato. Se stai per uscire dal forfettario, facciamo con te il confronto tra regime ordinario e concordato prima della scelta. Se resti nel forfettario con ricavi stabili, il concordato non ti riguarda e non ti serve un consulente su questo punto.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II, Capo III (artt. 23-33), art. 31-bis e art. 32, comma 1, lett. b-bis), introdotti dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, e artt. 10, 11 e 21
- D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, G.U. n. 134 del 12 giugno 2025, art. 7, comma 1
- L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54, 64, 65 e 71
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, S.O. n. 28 alla G.U. n. 181 del 6 agosto 2026
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 24 giugno 2025
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 87 del 30 marzo 2026
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 (testo degli artt. 31 e 31-bis D.Lgs. 13/2024)

CAPITOLO 4

Come si calcolano imposta e contributi

Coefficienti, contributi INPS e casse 2026, regole delle soglie.

I tre passaggi

1. **Coefficiente.** I ricavi o compensi incassati si moltiplicano per il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO.
2. **Contributi.** Dal risultato si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno.
3. **Imposta.** Sul reddito che resta si applica l'imposta sostitutiva, al 15 per cento o al 5 per cento nei primi cinque anni di una nuova attività con i requisiti.

Esempio: professionista, gestione separata INPS, imposta al 15%, compensi 40.000 euro

Reddito forfettario (40.000 × 78%)	31.200,00 €
Contributi gestione separata (31.200 × 26,07%)	8.133,84 €
Reddito imponibile	23.066,16 €
Imposta sostitutiva al 15%	3.459,92 €
Netto annuo	**28.406,24 €**
Da mettere da parte ogni mese per imposta e contributi	966,15 €

I contributi dell'anno sono dedotti come se fossero versati nello stesso anno.

Coefficienti di redditività

Allegato 4 alla legge 190/2014, codici ATECO 2007, in attesa dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025.

Gruppo di settore	Codici ATECO 2007	Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande	10-11	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, 46.2-46.9, 47.1-47.7, 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41-43, 68	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55-56	40%

Gruppo di settore	Codici ATECO 2007	Coefficiente
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	64-66, 69-75, 85, 86-88	78%
Altre attività economiche	01-03, 05-09, 12-33, 35-39, 49-53, 58-63, 77-82, 84, 90-99	67%

Parametri previdenziali 2026

Gestione o cassa	Contributo sul reddito	Minimi annui	Integrativo in fattura
INPS Gestione separata	26,07% (24% se pensionato o già assicurato altrove), fino a 122.295 €	nessuno	no
INPS artigiani	24% fino a 56.224 €, 25% oltre, fino a 122.295 €	4.521,36 € sul minimale di 18.808 €, maternità compresa	no
INPS commercianti	24,48% fino a 56.224 €, 25,48% oltre, fino a 122.295 €	4.611,64 € sul minimale di 18.808 €, maternità compresa	no
Cassa Forense	17% fino a 131.800 €, 3% oltre	soggettivo 2.790 €, integrativo 355 € (metà per i giovani nei primi anni)	4%
Inarcassa	14,5% fino a 145.550 €	soggettivo 2.785 €, integrativo 850 €	4%
Cassa dottori commercialisti	12% (aliquota minima) fino a 209.300 €	soggettivo 3.180 €, integrativo 954 €	4%
Cassa geometri	20% fino a 183.550 €, 3,5% oltre	soggettivo 4.240 €, integrativo 1.955 €, maternità 9 €	5%
ENPAP	10% (aliquota minima)	soggettivo 856 €, integrativo 66 €, maternità 130 € (ultimi importi pubblicati, riferiti al 2025)	2%

Le ipotesi del simulatore

- Il reddito è dato dai ricavi incassati per il coefficiente di redditività. Su questo reddito si calcolano i contributi.
- I contributi dell'anno si sottraggono dal reddito come se fossero versati nello stesso anno. In realtà si deducono quelli pagati nell'anno, quindi nel primo anno di attività il risultato è prudente.
- Artigiani e commercianti pagano i contributi fissi sul minimale anche con reddito più basso. Le casse applicano i loro minimi annui.
- Il contributo integrativo delle casse si aggiunge in fattura e si versa alla cassa: non è un costo, salvo la parte del minimo non coperta da quanto addebitato ai clienti.
- Nella singola fattura i contributi sono calcolati in proporzione, senza i minimi annui, per sapere quanto mettere da parte su quell'incasso.

- Non sono considerati: contributi di maternità delle casse non indicati in tabella, riduzioni per neoiscritti diverse da quelle proposte, acconti e saldi, ENPAM e altre casse non elencate.

Le regole del controllo delle soglie

- Fino a 85.000 euro di ricavi si resta nel regime anche l'anno dopo.
- Da 85.001 a 100.000 euro si resta fino al 31 dicembre e si esce dall'anno successivo.
- Oltre 100.000 euro si esce subito. L'IVA si applica dall'operazione che fa superare il limite.
- Spese per il personale oltre 20.000 euro nell'anno fanno uscire dal regime dall'anno successivo.
- Redditi di lavoro dipendente: per il 2027 contano quelli del 2026. La legge in vigore fissa la soglia a 30.000 euro, il disegno di legge di bilancio 2027 propone 35.000 euro. Per il 2026 la soglia era di 35.000 euro sui redditi del 2025.

Il controllo non considera le altre cause di esclusione previste dalla legge. Per il dettaglio leggi la *guida sui requisiti*.

Fonti

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 64 e 65 e allegato 4
- INPS, circolare 3 febbraio 2026, n. 8 (Gestione separata) e circolare 9 febbraio 2026, n. 14 (artigiani e commercianti)
- Cassa Forense, contributi minimi 2026 e aliquota 2026 del Regolamento unico della previdenza forense
- Inarcassa, contributi minimi 2026. Cassa dottori commercialisti, contributi 2026. Cassa geometri, contribuzione 2026
- ENPAP, istruzioni per la comunicazione dei redditi 2025

CAPITOLO 5

Cosa cambia dal 2027

Il nuovo testo unico e la proposta del disegno di legge di bilancio.

Forfettario 2027: cosa prevede il disegno di legge di bilancio

A cura del dott. Giuseppe Paternò · aggiornata al 25 novembre 2026

⚠ **È una proposta.** Il disegno di legge di bilancio 2027 (A.C. 3174) è stato presentato alla Camera il 30 ottobre 2026 ed è all'esame del Parlamento. Fino all'approvazione valgono le regole attuali, e il testo può ancora cambiare. Questa guida sarà aggiornata.

Dove si trovano le regole dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 il forfettario non è più disciplinato dai commi da 54 a 89 della legge 190/2014. Le stesse regole passano agli articoli da 232 a 243 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, in vigore dal 4 luglio 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2027. Ogni articolo ha un titolo: per esempio l'art. 232 riguarda i requisiti di accesso e l'art. 238 la cessazione dal regime.

Cosa propone l'articolo 9 del disegno di legge

Voce	Regole del 2026	Disegno di legge per il 2027
Limite di ricavi o compensi dell'anno precedente, imposte sui redditi	85.000 euro	100.000 euro, ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali
Limite ai fini IVA	85.000 euro	resta il limite attuale
Uscita immediata in corso d'anno	oltre 100.000 euro	oltre 115.000 euro per le imposte sui redditi, oltre 100.000 euro per l'IVA
Soglia dei redditi di lavoro dipendente	35.000 euro	35.000 euro per il 2027

Le soglie a confronto

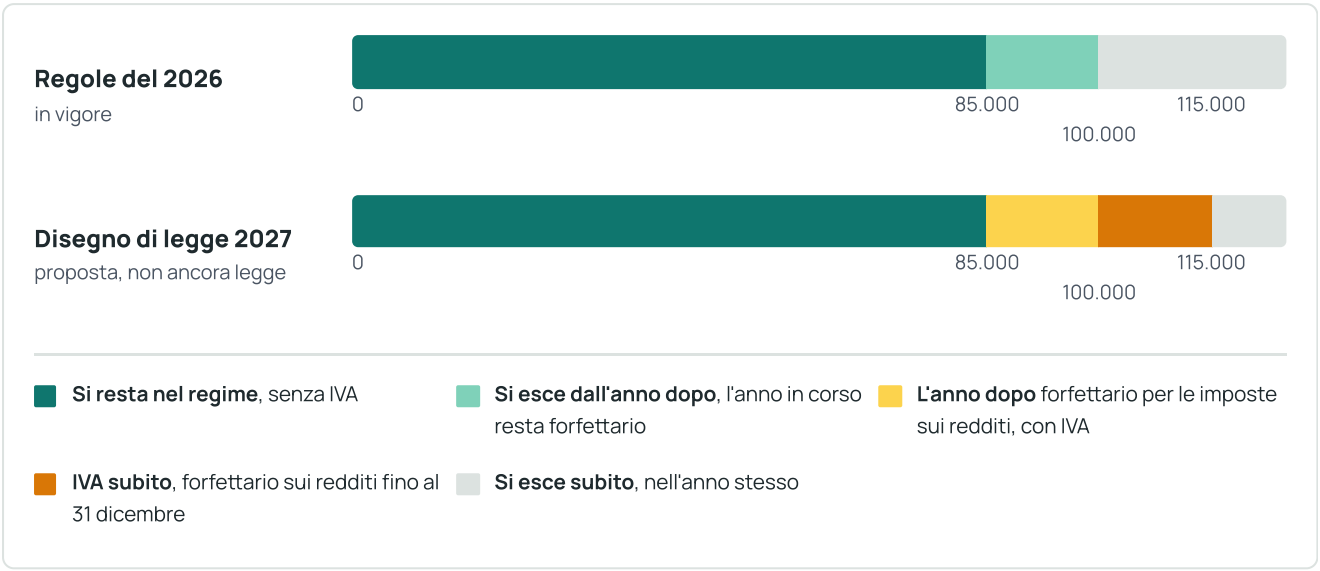

Cosa vorrebbe dire in pratica

Con ricavi tra 85.000 e 100.000 euro si potrebbe restare nel forfettario per le imposte sui redditi, ma si applicherebbe l'IVA come nel regime ordinario. Sotto gli 85.000 euro non cambierebbe nulla.

Sulla soglia dei redditi di lavoro dipendente: senza la proroga proposta, dal 2027 tornerebbe a valere il limite di 30.000 euro previsto dal nuovo testo unico.

Cosa fare adesso

Niente, finché la legge non è approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Chi oggi supera gli 85.000 euro di ricavi resta soggetto alle regole attuali.

Fonti

- Disegno di legge di bilancio 2027, A.C. 3174, art. 9, commi 2 e 3 (testo letto nella copia pubblicata da ediltecnico.it, non ancora nel testo approvato)
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 232-243 e 377 (decorrenza dal 1° gennaio 2027, letta in commento)
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54 e 71 (testo consultato su Normattiva)

CAPITOLO 6

Calendario e glossario

Le date ordinarie

Data ordinaria	Adempimento	Note
28 febbraio	Bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre. Domanda all'INPS della riduzione del 35% per artigiani e commercianti già in attività	Nel 2027 il 28 febbraio cade di domenica
31 maggio	Bollo del primo trimestre	Rinviabile al 30 settembre se non supera 5.000 euro
30 settembre	Bollo del secondo trimestre, con il primo se rinviato	Rinviabile al 30 novembre se primo e secondo trimestre non superano 5.000 euro
30 novembre	Bollo del terzo trimestre	Per quasi tutti i forfettari, insieme a primo e secondo

Quando la data cade di sabato o in un giorno festivo il termine si sposta: controlla sempre l'anno in corso.

Glossario

Partita IVA
Il numero che l'Agenzia delle Entrate attribuisce a chi inizia un'attività d'impresa, di arte o di professione. Si chiede con la dichiarazione di inizio attività entro 30 giorni dall'avvio.

Regime forfettario
Regime riservato alle persone fisiche con ricavi o compensi entro 85.000 euro nell'anno precedente. Il reddito si calcola con un coefficiente fisso e si paga un'imposta sostitutiva al posto dell'IRPEF e delle addizionali.

Ricavi e compensi
Le somme incassate per la propria attività. Si parla di ricavi per le imprese e di compensi per i professionisti.

Coefficiente di redditività
La percentuale dei ricavi che la legge considera reddito. Va dal 40 all'86 per cento e dipende dal codice ATECO.

Codice ATECO
Il codice che descrive l'attività svolta. Si indica nella dichiarazione di inizio attività e decide il coefficiente di redditività.

Imposta sostitutiva
L'imposta del forfettario: 15 per cento del reddito, oppure 5 per cento per i primi cinque anni di una nuova attività che rispetta le condizioni di legge.

Gestione separata INPS
La gestione previdenziale dei professionisti che non hanno una cassa propria. Nel 2026 l'aliquota è del 26,07 per cento del reddito, senza contributi fissi.

Gestioni artigiani e commercianti
Le gestioni INPS di chi esercita un'attività artigiana o commerciale. Prevedono contributi fissi calcolati su un reddito minimo, anche se il reddito effettivo è più basso.

Minimale
Il reddito minimo su cui artigiani e commercianti pagano comunque i contributi. Nel 2026 è di 18.808 euro.

Riduzione del 35 per cento
Lo sconto sui contributi INPS che artigiani e commercianti in regime forfettario possono chiedere all'INPS.

Cassa professionale

L'ente di previdenza di una categoria iscritta a un albo, per esempio Cassa Forense, Inarcassa, Cassa dottori commercialisti, Cassa geometri, ENPAP.

Contributo soggettivo

Il contributo pensionistico versato alla cassa professionale, in percentuale sul reddito e con un importo minimo annuo.

Contributo integrativo

Una percentuale (di solito il 4 per cento, il 5 per cento per i geometri e il 2 per cento per gli psicologi nel 2026) che il professionista aggiunge in fattura e versa alla cassa.

Imposta di bollo

Due euro sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. Riguarda quindi le fatture del forfettario.

Fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2024 è obbligatoria per tutti i forfettari, qualunque sia il volume dei ricavi.

Contatti

contribuenti forfettari è un portale di informazione curato dal dott. Giuseppe Paternò, dottore commercialista dello Studio Commerciale Paternò.

Email: info@contribuentiforfettari.it · Telefono: 085 374220 ricerca automatica

Sedi dello Studio Commerciale Paternò: Via Roma 27, 65122 Pescara · Passaggio Canonici Lateranensi 4, 24121 Bergamo. Orari 9-13 e 15.30-19.30.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara, n. 793, sezione A. P. IVA 01711240687 · PEC giuseppepaterno@pec.it

www.contribuentiforfettari.it · www.studiopaterno.com